

**Cantieri di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.**  
**Nota sull'intervento delle aziende distributrici di pubblici servizi.**

Lo scopo della presente nota è quello di fissare alcuni criteri per regolamentare, nei cantieri, l'intervento delle aziende distributrici di pubblici servizi (elettricità, acqua, metano, fognatura, teleriscaldamento, illuminazione stradale, eccetera), oggetto, nel passato, di discussione oltre che di diverse interpretazioni ed applicazioni, in particolare sull'obbligo o meno di redazione del POS da parte di dette aziende<sup>1</sup>.

Si possono individuare due casi:

1. l'azienda distributtrice è committente dell'intera attività cantieristica; è, ad esempio, il caso di lavori stradali per la realizzazione della rete primaria di distribuzione (rete elettrica, rete del metano, eccetera) e/o di lavori per la realizzazione di manufatti di vario genere (cabine elettriche, cabine di trattamento del metano, depuratori, camere di manovra, eccetera);
2. l'azienda distributtrice non è committente dell'attività cantieristica ma interviene nel cantiere per eseguire i lavori di allacciamento alla rete pubblica (elettricità, metano, acqua, eccetera) per un fabbricato in costruzione o in ristrutturazione, pubblico o privato, industriale o commerciale o residenziale<sup>2</sup>.

Nel caso 1) l'azienda distributtrice applica le regole del titolo IV del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; pertanto, il committente (che è un dirigente dell'azienda) designa i coordinatori per la sicurezza, verifica l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti esecutori, chiede la documentazione di rito, appalta i lavori, invia la notifica preliminare e così via, ossia applica le regole del capo I del citato titolo IV. Può avvenire che l'azienda distributtrice committente abbia necessità di affidare una parte dei lavori ad un'altra azienda del gruppo; ebbene, in tali casi questa seconda azienda, indipendentemente dalla forma di affidamento (subappalto, subaffidamento, lettera

---

<sup>1</sup> Per completezza d'informazione, è utile ricordare che alcune grosse aziende distributrici di servizi pubblici (Enel, A2A ed altre) si sono suddivise in due o più aziende che, pur appartenendo al gruppo d'origine, hanno però, ognuna, propri logo, partita IVA, codice fiscale, datore di lavoro, RSPP, dipendenti e così via (ad esempio, la A2A originaria ha creato la A2A Ciclo Idrico, la A2A Reti Elettriche, la A2A Rete Gas, eccetera).

<sup>2</sup> Un caso assimilabile si verifica quando l'azienda distributtrice non è committente dell'attività cantieristica ma interviene nel cantiere per eseguire opere di sua pertinenza nell'ambito di una lottizzazione (posa della rete elettrica, fognaria, del metano, eccetera) o lavori connessi alla modifica o manutenzione della rete stradale (spostamento di cavi elettrici, spostamento di sostegni dell'illuminazione stradale, eccetera).

d'incarico, assegnazione verbale, eccetera) si deve attenere alle norme del capo I del titolo IV, in particolare redigendo il proprio POS, a meno dei casi di cui più avanti, comportandosi, pertanto, come una qualsiasi impresa esecutrice (ad esempio, l'azienda distributrice committente della costruzione di una stazione di potabilizzazione dell'acqua assegna ad un'altra azienda del medesimo gruppo la realizzazione dell'impianto elettrico della suddetta stazione; quest'ultima deve redigere il proprio POS a meno che l'entità del lavoro di realizzazione sia  $\leq 10$  uomini $\times$ giorno in assenza di rischi particolari). Si veda la figura 1.

Nota 1: nell'esempio di cui sopra il CSP del cantiere nel calcolare gli uomini $\times$ giorno deve, ovviamente, tenere conto delle attività svolte da tutti i soggetti operanti in cantiere, compresa l'azienda distributrice incaricata di eseguire l'impianto elettrico.

Nota 2: talvolta l'azienda distributrice committente nel realizzare l'opera ha la necessità di risolvere interferenze impiantistiche (ad esempio, l'azienda distributrice committente deve posare un tratto di rete fognaria e chiede ad un'altra azienda del gruppo lo spostamento di una linea elettrica di proprietà di quest'ultima interferente con la fognatura). In alternativa ed in analogia con quanto verrà precisato nel successivo punto 2) lettera b), se è possibile affidarle una porzione dell'area del cantiere valgono le considerazioni ivi riportate.

Nota 3: qualora l'azienda distributrice committente impieghi proprio personale per eseguire i lavori (tutti o in parte) deve anch'essa redigere il proprio POS. Si veda la figura 1 bis.

Nel caso 2) l'azienda distributrice interviene nel cantiere con proprio personale o con una propria impresa appaltatrice. La sua presenza nel cantiere (che potremmo definire "principale") è comunque motivo di interferenza e/o di connessione con gli altri lavori in corso nel cantiere e ne deriva pertanto, per lei, la necessità di valutare i rischi che subisce e che produce<sup>3</sup>. Al riguardo, sono possibili due soluzioni:

- a) se l'azienda distributrice opera nel cantiere in modo indistinto dagli altri soggetti ivi operanti, è tenuta a redigere il proprio POS che deve far pervenire

---

<sup>3</sup> E' peraltro utile ricordare che l'azienda distributrice, sia che operi con proprio personale, sia che operi per il tramite di un'impresa appaltatrice

- esegue un lavoro che non le è stato appaltato dal committente dell'opera col quale non ha un rapporto contrattuale ed al quale non consegna la documentazione di rito (certificato camerale, DURC, eccetera); in altri termini, non è stata scelta dal committente;
- il committente dell'azienda di pubblico servizio incaricata di eseguire le opere di allacciamento è diverso dal committente dell'opera da realizzare;
- l'azienda distributrice è proprietaria degli impianti posati (tubazioni, cavi, contatori, eccetera) che, pertanto, non fanno parte dell'opera da realizzare e non divengono proprietà del committente dell'opera; sotto tale punto di vista, tale azienda è committente delle opere dalla stessa realizzate (posa tubazioni, posa cavi, allacciamenti, eccetera);
- i lavori di allacciamento sono o possono essere svincolati dai lavori di realizzazione dell'opera soprattutto per la programmazione e la tempistica; in altri termini, gli allacciamenti non sono funzionali all'opera in corso di costruzione, ma accessori e marginali e la loro programmazione non è decisa dal committente dell'opera, ma dal committente dell'azienda distributrice.

al CSE del cantiere “principale”; ciò vale anche nel caso che nel cantiere vengano sospesi i lavori in corso per tutta la durata dell'intervento dell'azienda distributrice. Si veda la figura 2;

- b) se l'azienda, su richiesta propria o del CSE del cantiere “principale”, opera in un'area, delimitata e recintata, distinta dagli altri soggetti ivi operanti, è avulsa dal cantiere “principale” con cui non interferisce configurandosi una sorta di “cantiere all'interno di un altro cantiere”. Ovviamente, l'azienda distributrice deve applicare nella citata area le regole del titolo IV del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. se deve eseguire lavori edili o d'ingegneria civile oppure le regole dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. se esegue lavori d'altro genere. L'assegnazione all'azienda distributrice di un'area avulsa dal cantiere “principale” deve essere regolata con la redazione di un verbale sottoscritto dal CSE del cantiere “principale” e dal CSP/CSE (o altro incaricato) dell'azienda distributrice; nel verbale si precisano le rispettive aree di lavoro, le loro delimitazioni, le vie di accesso, le aree di deposito dei materiali, il periodo di lavoro, le eventuali interferenze, il soggetto che deve realizzare la recinzione dell'area avulsa, ogni altro utile aspetto. Non è compito del CSE del cantiere “principale” né valutare i rischi presenti nell'area avulsa, né indicare le misure di sicurezza e di salute da adottarvi, né redigere altri documenti; questo sarà compito dell'azienda distributrice che vi provvederà per il tramite del proprio CSP/CSE nel caso di lavori edili o di ingegneria civile o per il tramite di un proprio incaricato nel caso di lavori rientranti nell'ambito dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Per rendere ancora più sicura la convivenza dei due cantieri, i lavori nel cantiere “principale” possono, quando possibile, venire sospesi per tutta la durata dell'intervento dell'azienda distributrice. Si veda la figura 3.

La soluzione b) è preferibile.

Nota: quanto esposto nel caso 2) è applicabile anche alle aziende distributrici che hanno in gestione reti ed impianti di cui hanno la piena disponibilità anche se non ne sono proprietarie; è il caso, ad esempio, di alcuni comuni che hanno dato in gestione il proprio impianto di illuminazione stradale o la propria rete del metano ad un'azienda distributrice mediante un contratto d'esercizio e manutenzione. Le modalità d'intervento rimangono invariate se l'azienda distributrice opera con una sua impresa appaltatrice.




Figura 1 – Schema degli affidamenti nel caso 1); nell'esempio qui proposto, uno dei soggetti esecutori (azienda distributrice di energia elettrica) è un'azienda appartenente allo stesso gruppo dell'azienda distributrice committente.





Figura 1 bis – Schema degli affidamenti nel caso 1); nell'esempio qui proposto, oltre all'azienda distributrice di energia elettrica, è presente la stessa azienda distributrice committente che, con proprio personale, realizza le opere idrauliche.






Figura 3 – Nel caso 2) l'azienda distributrice opera nell'area di colore giallo, delimitata e recintata, distinta dagli altri soggetti operanti nel cantiere "principale"; la freccia rossa individua l'accesso al cantiere affidato alla suddetta azienda, possibilmente indipendente dall'accesso al cantiere "principale".